

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 37/2020

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di BREDÀ DI PIAVE (PAT)

Pratica n. 4371

Codice SITI NATURA 2000: IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia", IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio", IT3240023 "Grave del Piave"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Pian. Gianluca Ramo per conto del Comune di Breda di Piave, acquisito al prot. reg. con nota n. 11714 del 13/01/2020;

PRESO ATTO che il piano riguarda Piano di Assetto del Territorio del Comune di Breda di Piave;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, dell'illuminazione, dell'acqua e della viabilità;

CONSIDERATO che nello studio sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 42, 45, 46, 47, 52 e 53 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che nello studio non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, allegato 1 e allegato 2 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono correttamente individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.03 - Tralicci e antenne per le telecomunicazioni", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.03 - Altre aree commerciali e industriali", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici",

"E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati";

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, i seguenti fattori di pressione "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.03 - Tralicci e antenne per le telecomunicazioni", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E02.03 - Altre aree commerciali e industriali", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "G05.11 - Lesione o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.06 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento ad impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento riguardano anche i siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti: IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia", IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallo", IT3240023 "Grave del Piave";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che con lo studio viene proposta una modifica della cartografia degli habitat;

CONSIDERATO che tale proposta di modifica risulta incompleta in quanto mancante della documentazione utile allo scopo così come indicato nella D.G.R. 1066/2007 e nella circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio prot. n. 250930 del 08/05/2009 relativa alle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che la modifica della cartografia degli habitat così come indicata nello studio non possa essere accolta e che la stessa potrà essere ripresentata corredata della documentazione completa secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachior'*", "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachior'*", "3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del

Chenopodium rubri p.p e *Bidention* p.p.", "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*");

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Circus cyaneus*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Cobitis taenia*, *Cottus gobio*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Ciconia ciconia*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Pandion haliaetus*, *Ciconia nigra*, *Tringa glareola*, *Alcedo atthis*, *Iethenteron zanandreae*, *Circaetus gallicus*, *Egretta garzetta*, *Caprimulgus europaeus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Sterna hirundo*;

CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Burhinus oedicnemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*,

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)",

"12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Je), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza (in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, allegato 1 e allegato 2 può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che nell'elaborato in esame i giudizi espressi sulla significatività delle incidenze derivano da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione) e possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione, del dott. Pian. Gianluca Ramo il quale dichiara che "Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240030 "Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrizia", SIC IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio" e sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 "Grave del Piave".

e DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che la proposta di cartografia non è stata considerata in quanto priva degli elementi essenziali;
- iii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iv. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.03 - Tralicci e antenne per le telecomunicazioni", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E02.03 - Altre aree commerciali e industriali", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "G05.11 - Lesione o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.04 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano", "H01.06 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento ad impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza per il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Breda di Piave (TV)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle

specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandrea*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Burhinus oediconemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, allegato 1 e allegato 2 delle norme tecniche di attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza", esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture

tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 09.03.2020

10/000